



**Provincia di Bergamo  
Settore Affari Generali e Politiche Sociali**

**ACCORDO INTEGRAZIONE** — Con la Circolare 824 del 10/02/2014 il Ministero dell'interno (Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo) ha fornito una serie di indicazioni operative agli Sportelli Unici Immigrazione per la verifica dell'accordo di integrazione. In via preliminare la Circolare ricorda come l'art.4 bis del T.U. sull'Immigrazione esclude che, in caso di inadempimento dell'accordo di integrazione, possa essere applicata la sanzione della revoca del permesso di soggiorno e dell'espulsione nei confronti dello straniero titolare di: permesso di soggiorno per asilo o richiesta di asilo; permesso di soggiorno per protezione sussidiaria; permesso di soggiorno per motivi umanitari; permesso di soggiorno per motivi familiari; permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea; altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. La Circolare illustra poi l'intera procedura di verifica della documentazione necessaria per ottenere il riconoscimento dei crediti di cui all'Allegato B del DPR 179 del 2011. Nell'ipotesi di assenza di documentazione idonea ad attestare la conoscenza della lingua italiana e della cultura civica, lo straniero potrà richiedere allo Sportello Unico per l'Immigrazione di sostenere un test che accerti la conoscenza di entrambe con il relativo livello, accedendo al Portale Nulla Osta Lavoro nella sezione dedicata. La circolare indica inoltre gli specifici provvedimenti correlati alla valutazione dei crediti finali, ossia: a) il decreto del Prefetto, o di un suo delegato, di estinzione dell'Accordo per adempimento ed il rilascio del relativo attestato; b) la dichiarazione di proroga dell'Accordo per un anno e la relativa comunicazione allo straniero, c) il decreto del Prefetto, o di un suo delegato, di risoluzione dell'Accordo per inadempimento e le relative comunicazioni alla Questura ed allo straniero, d) il decreto del Prefetto, o di un suo delegato, di inadempimento parziale.

**INPS E ASSEGNO SOCIALE** L'importo dell'assegno sociale per l'anno 2014 è stato definito dall'INPS a 447,61 euro, pari a 5.819 euro l'anno. Per il ricongiungimento di un familiare, lo straniero deve dimostrare di avere un reddito pari almeno all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà per ogni persona da ricongiungere. Quindi, per ricongiungersi con un familiare è necessario un reddito annuo pari ad € 8.728,5; per poter ricongiungersi con due familiari è necessario un reddito annuo pari ad € 11.638 e così via. L'assegno sociale è una prestazione di assistenza sociale erogata dall'INPS a coloro che hanno almeno 65 anni e tre mesi di età ed un reddito annuo inferiore ai 5.819 euro (elevato a 11.638 euro per le persone sposate). Hanno diritto all'assegno sociale anche i cittadini comunitari e gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE, che abbiano soggiornato in Italia legalmente ed in via continuativa per almeno 10 anni. La domanda per ottenere l'assegno sociale può essere inoltrata all'Inps in via telematica. L'assegno sociale, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. In relazione all'entità del proprio reddito personale e/o coniugale, l'assegno sociale può essere liquidato in misura intera o ridotta.

**LAVORO DOMESTICO**

Sono state fissate le nuove retribuzioni di colf, badanti e babysitter. I nuovi valori sono stati definiti dal Ministero del Lavoro ed i minimi retributivi decorrono dal 1 gennaio 2014 con effetto retroattivo. Le novità riguardano: 1) E' stata inserita una distinzione tra i conviventi (anche part-time), i non conviventi e i lavoratori che assicurano assistenza o presenza notturna. 2) E' stata prevista una diversa retribuzione oraria per le badanti assunte per sostituire, nel giorno di riposo, le badanti titolari. 3) Sono state definite le nuove indennità di vitto e alloggio.



**Provincia di Bergamo  
Settore Affari Generali e Politiche Sociali**

**INPS E PRESTAZIONI FAMILIARI - NUOVE CIRCOLARI**

L'Assegno per il Nucleo Familiare con almeno tre figli minori (artt.65 legge n. 448/1998, art. 80, comma 5, legge n. 388/2000 e art.16, comma 2, D.P.C.M. n. 452/2000) è una prestazione familiare concessa alle famiglie a basso reddito nelle quali siano presenti il richiedente e almeno tre figli minori di anni 18. La legge n. 97 del 6/08/2013, contenente disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (in vigore dallo scorso 4 settembre), ha stabilito all' articolo 13 che l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori spetta, anche ai "cittadini di paesi soggiornanti di lungo periodo nonché ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente". La domanda deve essere presentata al Comune di residenza da uno dei due genitori, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio. L'INPS provvede al pagamento dell'assegno con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio). I Comuni sono dunque titolari del potere concessorio del beneficio, mentre l'Inps provvede successivamente al mero pagamento della prestazione sulla base degli elenchi dei nominativi trasmessi dai Comuni. Con la circolare n. 4 del 15/01/2014, l'Inps ha chiarito che a far data dal 2013, la domanda per ottenere l'assegno, può essere presentata per i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. I Comuni potranno, conseguentemente, accogliere le domande presentate dai nuovi beneficiari a partire dal 1° luglio 2013 e, senza che sia necessario effettuare una nuova domanda, procederanno altresì, a riesaminare le domande presentate anteriormente al 1/07/2013 per la verifica e la conformità dei requisiti richiesti. L'assegno decorrerà, in ogni caso, solo a partire dal 1/07/2013. Con la circolare n. 5 del 15/01/2014, l'Inps ha fornito chiarimenti per l'esatta individuazione dei "familiari" che avrebbero diritto alla prestazione.

1) Categoria dei familiari dei cittadini italiani e dell'Unione europea: è quella individuata dall'art.2 del Decreto Legislativo 6/02/2007, n.30, e pertanto ricomprende: il coniuge; il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante (nota: tale disposizione non si applica, non essendovi in Italia una legge che equipara le unioni registrate al matrimonio); c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, e quelli del coniuge o partner di cui sopra; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner.

2) Categoria dei familiari dei lungo soggiornanti: l'Inps richiamando il D.Lgs. 8/01/2007, n. 5, rileva che si tratta degli stessi familiari per i quali, ai sensi dell'articolo 29 del Testo Unico sull'immigrazione, può essere richiesto il ricongiungimento. Possono quindi chiedere l'assegno: il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a diciotto anni; i figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; i figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.